

68-bis.

Allegato A-bis

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE N. 1568 (*Emendamenti agli articoli 3 e 4*).

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIALE
(APPROVATO DAL SENATO) (1568)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo della Repubblica, aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. 1.

Giuliari, Paissan.

Al comma 1, dopo le parole il Governo della Repubblica aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali.

3. 2.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A-BIS AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1992

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un decreto legislativo.

3. 3.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo le parole: diritti questi aggiungere le seguenti: e calcolando la pensione secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. 4.

Rositani, Valensise, Poli Bortone, Agostinacchio, Parlato.

Al comma 1, sostituire le parole: stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo con la seguente: stabilire.

3. 5.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere le parole: e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi.

* 3. 6.

Rebecchi, Sanna, Larizza, Turco, Mussi Innocenti, Ghezzi, Pizzinato, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere le parole: e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi.

* 3. 7.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi con le seguenti: anche mediante la riorganizzazione e la riduzione degli organismi assicurativi.

3. 8.

Innocenti, Solaroli, Rebecchi, Sanna, Pizzinato, Mussi, Larizza, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sostituire le parole: e fermo restando la pluralità degli organismi assicurativi con le seguenti: e avviando una graduale unificazione degli enti previdenziali.

3. 9.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo le parole: la pluralità degli organismi assicurativi aggiungere le seguenti: sia pure procedendo ad una loro razionalizzazione ed alla riduzione del loro numero.

3. 10.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A-BIS AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1992

Al comma 1, dopo le parole: organismi assicurativi aggiungere le seguenti: e le opportune misure di solidarietà.

3. 11.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la parola: favorire con la seguente: consentire.

3. 12.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 13.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) elevazione graduale del limite di età a sessantacinque anni per gli uomini ed a sessanta anni per le donne in ragione di un anno ogni due anni dal 1993 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possono fare valere un'età inferiore ai cinquanta anni se donna o ai cinquantacinque anni se uomini.

3. 14.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) elevazione graduale del limite di età per i soli uomini, da fissarsi a sessantacinque anni, in ragione di un anno ogni due anni dal 1994.

3. 15.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello, Masano, Lo Porto, Abbatangelo, Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) elevazione graduale del limite di età per le donne in ragione di un anno ogni due anni dal 1993 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possono far valere un'età inferiore ai 50 anni. Creazione di meccanismi incentivanti per tutti i soggetti che decidono di elevare i limiti di età pensionabile fino ad un massimo di 65 anni. Creazione di meccanismi di disincentivazione per tutti i soggetti che vogliono anticipare l'età pensionabile.

3. 16.

Ferri.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia è elevato a 65 anni. In fase di applicazione il requisito di cui al comma 1 è stabilito aumentando, a partire dal 1° gennaio 1994, l'età pensionabile in ragione di un anno ogni due. Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia per le donne iscritte nelle gestioni speciali per gli artigiani, per i commercianti, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è elevato a sessantacinque anni; l'aumento decorrerà a partire dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due.

3. 17.

Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) elevazione del limite di età a sessantacinque anni per uomini e donne, assunti in data successiva alla approvazione della presente legge.

3. 18.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) elevazione del limite di età a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta per le donne, assunti in data successiva alla approvazione della presente legge.

3. 19.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ferma restando la normativa in vigore circa i limiti di età previsti dalla assicurazione generale obbligatoria, prevedere la possibilità di continuare volontariamente a prestare la propria opera per periodi successivi al compimento della età pensionabile previgente, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, assicurando la elevazione della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione.

3. 20.

Ghezzi, Pizzinato, Solaroli, Larizza, Mussi, Innocenti, Sanna, Turco, Rebecchi, Mellilla, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ferma restando la normativa in vigore circa i limiti di età previsti dalla

assicurazione generale obbligatoria, prevedere la possibilità di continuare volontariamente a prestare la propria opera per periodi successivi al compimento della età pensionabile previgente, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, assicurando la elevazione della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 21.

Serafini, Beebe Tarantelli, Bircotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingraio, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Gianna Serra, Trupia, Turco, Vigneri, Innocenti, Larizza, Rebecchi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) elevazione graduale del limite di età a 60 anni per uomini e donne in ragione di un anno ogni tre anni dal 1993 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possano far valere un'età inferiore a 50 anni se donne o a 55 anni se uomini, riservando ai lavoratori la facoltà di optare per prorogare il rapporto di lavoro sino a 65 anni incentivando adeguatamente ai fini pensionistici questo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 22.

Antonio Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni tre anni.

3. 23.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi coloro che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni o un'età non inferiore ai 50 anni se donne o ai 55 se uomini.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 24.

Pizzinato, Innocenti, Rebecchi, Larizza, Ghezzi, Solaroli, Soriero.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi coloro che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni o un'età non inferiore ai 50 anni se donne o ai 55 se uomini.

3. 25.

Pizzinato, Innocenti, Rebecchi, Larizza, Ghezzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i soggetti che, alla data di approvazione della presente legge, non possano far valere un'anzianità contributiva pari ai 15 anni se donne o ai 20 se uomini.

3. 26.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i soggetti che, alla data di approvazione della presente legge, non possano far valere un'anzianità contributiva pari ai 10 anni se donne o ai 15 se uomini.

3. 27.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i diritti quesiti che saranno salvaguardati calcolando gli anni ancora da compiere

per ogni singolo lavoratore, a partire dal 1° gennaio 1993, prima di potere accedere al trattamento di pensione per vecchiaia, moltiplicando la differenza tra l'età pensionabile vigente per tale lavoratore e l'età, al 1° gennaio 1993, del lavoratore stesso, per il nuovo limite di età che sarà in vigore al compimento dell'età pensionabile oggi vigente per il lavoratore e dividendo il tutto per l'età pensionabile oggi vigente per il medesimo lavoratore.

3. 28.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore ai cinquanta anni, se donne, o ai cinquanta-cinque, se uomini.

3. 29.

Paissan, Giuliarì.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono esclusi da tale norma tutti coloro che al 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva non inferiore a quindici anni indipendentemente dall'età.

3. 30.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: dando la facoltà di anticipare tali limiti di età fino ad un massimo di cinque anni, e qualora non sussistessero i requisiti contributivi richiesti ai fini della pensione di anzianità,

la pensione sarà ridotta in misura pari al 3 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione; tale riduzione cesserà a decorrere dal compimento dell'età pensionabile ed al corrispondente importo si applicheranno le rivalutazioni nel frattempo intervenute.

3. 31.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: possono far valere un'età inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile vigente prevista nei rispettivi ordinamenti.

3. 32.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i soggetti che, al 31 dicembre 1993, possono far valere un'età inferiore di almeno sette anni all'età pensionabile vigente prevista nei rispettivi ordinamenti.

3. 33.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i soggetti che, al 31 dicembre 1993, possono far valere un'età inferiore di almeno cinque anni

all'età pensionabile vigente prevista nei rispettivi ordinamenti.

3. 34.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i soggetti che, al 31 dicembre 1993, possono far valere un'età inferiore ai cinquanta anni se donne o ai cinquantacinque anni se uomini.

3. 35.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione di un sistema di pensionamento flessibile subordinato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza maggiori oneri a carico delle gestioni, di cui siano beneficiari i lavoratori con età non inferiore a 60 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con anzianità contributiva utile non inferiore a 30 anni.

3. 36.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i soggetti che, al 31 dicembre 1993, possono far valere

un'età inferiore ai quarantacinque anni se donne, o ai cinquanta se uomini.

3. 37.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il personale con quaranta anni di versamenti contributivi anche se non ha raggiunto il limite di 65 anni ha diritto alla pensione.

3. 38.

Valensise, Parlato, Parigi, Pa-setto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: regime generale obbligatorio aggiungere le seguenti: ivi compresi l'Enasarco e le Casse pensioni dei liberi professionisti.

3. 39.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo di norma non superiore ad un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici per i quali siano riconosciute specifiche età pensionabili vi-

genti in relazione a particolari condizioni dell'attività lavorativa.

3. 40.

Ghezzi, Pizzinato, Solaroli, Larizza, Mussi, Rebecchi Sanna, Turco, Innocenti, Sorriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: facoltà di permanere fino a 80 per cento, nonché, con.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8,

comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 41.

Antonio Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dalla presente legge aggiungere le seguenti: prevedendo, analogamente a quanto avviene per la dirigenza statale, l'elevazione, facoltativamente ed a domanda, fino a 70 anni.

3. 42.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: facoltà di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, con le seguenti: riduzione di cinque anni dei limiti di età di cui alla lettera a) per i lavoratori portatori di handicaps gravi. A tali effetti si considerano portatori di handicaps i soggetti nei confronti dei quali sia accertata mancanza di autonomia motoria, motricità incontrollata, mancanza di comunicazione verbale e sordità grave prelinguale, o che, comunque abbiano un grado di invalidità non inferiore ai tre quarti.

3. 43.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: ai due terzi.

3. 44.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: ai tre quarti.

3. 45.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: personale militare inserire le seguenti: per i minatori, e per il personale marittimo nei casi individuati dall'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

3. 46.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: personale viaggiante del settore autoferrotranviario aggiungere le seguenti: per il personale marittimo limitatamente a quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 413 del 1984.

3. 47.

Faraguti, Grippo, Napoli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti.

3. 48.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: adeguamento del limite di età pensionabile dei docenti associati dell'università a quello dei docenti ordinari.

3. 49.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi professionisti aggiungere le seguenti: nonché in tutti i casi in cui sono riconosciute specifiche età pensionabili vigenti in relazione a particolari condizioni dell'attività lavorativa.

3. 50.

Giuliari, Paissan.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché in tutti i casi in cui sono riconosciute specifiche età pensionabili vigenti in relazione a particolari condizioni dell'attività lavorativa.

3. 51.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 52.

Antonio, Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 53.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: con estensione dei relativi benefici a tutti i regimi.

3. 54.

Giuliari, Paissan.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo opportune e diverse procedure per la sua estensione ai fondi pensionistici diversi dall'assicurazione generale obbligatoria - invalidità e vecchiaia in maniera tale da salvaguardare gli effetti evitando la liquidazione di una pensione basata su un'anzianità contributiva superiore ai quaranta anni o di importo superiore al cento per cento della base pensionabile.

3. 55.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con estensione dei relativi benefici a tutti i regimi.

3. 56.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 57.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile nel periodo transitorio; la elevazione della percentuale di commisurazione della pensione deve essere fissata in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico; sono fatti salvi i diritti dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 1992, abbiano maturato i requisiti di anzianità assicurativa, contributiva o di servizio prescritti dai singoli ordinamenti per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici anticipati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 58.

Antonio Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile nel periodo transitorio; la elevazione della percentuale di commisurazione della pensione deve essere fissata in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale. Individuazione di un criterio di elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva superiore ai 40 nel caso di proseguimento dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

3. 59.

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione al 3 per cento-per ogni anno d'anzianità contributiva acquisita per il lavoro prestato per periodi successivi al compimento dei 60 anni di età, per uomini e donne, fino al raggiungimento dei 65 anni; per le donne, nel periodo transitorio dai 55 ai 60 anni,

applicazione dello stesso meccanismo di incentivazione per i periodi successivi alla età pensionabile di volta in volta vigente; corresponsione di un rendimento del 2,5 per cento per ogni anno d'anzianità contributiva superiore ai 40 nel caso di proseguimento dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile di cui alla lettera a); riduzione per uomini e donne in ragione dell'1 per cento ogni anno, calcolata sull'importo del trattamento acquisito per effetto dell'opzione di avvalersi, tra i 60 ed i 65 anni, del pensionamento in età inferiore a quella di volta in volta vigente.

3. 60.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 61.

Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Pizzinato, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 62.

Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Pizzinato, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 63.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) previsione dell'incompatibilità delle pensioni di vecchiaia o di anzianità con lo svolgimento di una attività subordinata coordinata, autonoma, professionale o imprenditoriale dalla quale derivi un reddito annuo di entità superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, ferme restando in caso contrario le norme sul cumulo pensione retribuzione.

3. 64.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 65.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con un massimo di cinque anni per le attività

usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti; è comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

3. 66.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.

3. 67.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in attività particolarmente usuranti aggiungere le seguenti: e nel lavoro notturno.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 68.

Serafini, Beebe Tarantelli, Bircotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingraio, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Gianna Serra, Trupia, Turco, Vigneri.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in attività particolarmente usuranti aggiungere le seguenti: e nel lavoro notturno.

3. 69.

Poli Bortone, Mussolini, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in attività particolarmente usuranti aggiungere le seguenti: e nel lavoro notturno.

3. 70.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole sessanta mesi con le seguenti: centoventi mesi.

3. 71.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravari a carico del bilancio dello Stato.

3. 72.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la tutela dei lavoratori che perdono l'idoneità specifica e non sono rioccupati o rioccupabili.

3. 73.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) In ogni caso dovranno essere incluse nella individuazione delle attività usuranti i lavori notturni, in profondità, in galleria, le attività estrattive del marmo e delle pietre dure in genere, il lavoro marittimo sulle medie e lunghe distanze.

3. 74.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3. 75.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello, Lo Porto.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3. 76.

Ferri.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

ticolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 77.

Antonio Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3. 78.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il requisito minimo di assicurazione e contribuzione per l'acquisizione del diritto alla pensione resta fissato a 15 anni.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 79.

Gezzi, Innocenti, Pizzinato, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il requisito minimo di assicurazione e contribuzione per l'acquisizione del diritto alla pensione resta fissato a quindici anni.

* 3. 80.

Ghezzi, Innocenti, Pizzinato, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il requisito minimo di assicurazione e contribuzione per l'acquisizione del diritto alla pensione resta fissato a quindici anni.

*3. 81.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: a venti anni del requisito, con le seguenti: a sedici anni del requisito.

3. 82.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Ca-

navesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: a venti anni del requisito, con le seguenti: a diciassette anni del requisito.

3. 83.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole a venti anni del requisito con le seguenti: a diciotto anni del requisito.

3. 84.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: a venti anni del requisito con le seguenti: a diciannove anni del requisito.

3. 85.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: a venti anni aggiungere le seguenti: per gli uomini, e mantenimento a quindici anni per le donne.

3. 86.

Paissan, Giuliari.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente aggiungere le seguenti: ovvero abbiano compiuto sessanta anni di età se uomini o cinquantacinque anni di età se donne.

3. 87.

Vincenzo Mancini.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: nonché dei soggetti fino alla fine della lettera.

3. 88.

Ratto, Pellicanò, Ravaglia.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendo, altresì, a chi abbia già presentato domanda di riscatto degli anni di laurea o, comunque, presenterà domanda entro il 31 dicembre 1992 con contestuale versamento delle somme dovute, di poter raggiungere il quindicesimo anno di anzianità contributiva.

3. 89.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale norma non si applica alle lavoratrici, per le quali si conserva la normativa attuale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

* 3. 90.

Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Bolognesi, Breda, Calini Canavesi, Camoirano Andriollo, Carletti Sbarbati,

Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Fincato, Finocchiaro Fidelbo, Giuntella, Ingraio, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Maiolo, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Serafini, Gianna Serra, Sestero Giannotti, Trupia, Turco, Vigneri.

Al comma 1, lettera g), aggiungere le parole: tale norma non si applica alle lavoratrici, per le quali si conserva la normativa attuale.

* 3. 91.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: la salvaguardia dei diritti quesiti sarà ottenuta calcolando il periodo di assicurazione e contribuzione che ogni singolo lavoratore deve ulteriormente acquisire dal 1° gennaio 1993 per ottenere il diritto alla pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, moltiplicando la differenza tra i 15 anni e i periodi contributivi risultanti a favore del singolo lavoratore al 31 dicembre 1992, per il numero di anni previsto dal requisito contributivo minimo vigente al momento del raggiungimento da parte del lavoratore medesimo dell'età pensionabile, e dividendo il tutto per 15.

3. 92.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 93.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 94. Antonio Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 95.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Ca-

navesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a duecentottanta.

3. 96.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a trecentoquaranta.

3. 97.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a trecentosessanta.

3. 98.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi

con le seguenti: duecentosessanta a trecentosettantaquattro.

3. 99.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a trecento.

3. 100.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a trecentotrenta.

3. 101.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a trecentoventi.

3. 102.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a trecentodieci.

3. 103.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le seguenti: duecentosessanta a trecentocinquanta.

3. 104.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: duecentosessanta a cinquecentoventi con le parole: duecentosessanta a duecentonovanta.

3. 105.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni tre anni.

3. 106.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: con rivalutazione delle retribuzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che tenga conto del tasso di inflazione, della variazione reale del PIL per lavoratore occupato calcolata dall'ISTAT e dell'incremento medio delle retribuzioni di fatto di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati; tale meccanismo si estende gradualmente nei confronti degli iscritti alla forme sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale obbligatorio in ragione di un anno ogni anno; devono prevedersi inoltre adeguati correttivi a favore dei lavoratori posti in lista di mobilità.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 107.

Pizzinato, Ghezzi, Solaroli, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Mellilla, Soriero, Silvio Montanari, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: con rivalutazione delle retribuzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che tenga conto del tasso di inflazione, della variazione reale del PIL per lavoratore occupato calcolata dall'ISTAT e dell'incremento medio delle retribuzioni di fatto di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati; tale meccanismo si estende gradualmente nei confronti degli iscritti alla forme sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale obbligatorio in ragione di un anno ogni anno; devono prevedersi inoltre adeguati corret-

tivi a favore dei lavoratori posti in lista di mobilità.

3. 108.

Pizzinato, Ghezzi, Solaroli, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Mellilla, Soriero, Silvio Montanari, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con rivalutazione delle retribuzioni aggiungere le seguenti: sulla base dell'indice ISTAT integrato con altri parametri oggettivi quali l'incremento del prodotto interno lordo ovvero l'incremento medio delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti.

3. 109.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: regime generale obbligatorio aggiungere le parole: ivi compresi l'Enarsarco e le Casse pensioni dei liberi professionisti.

3. 110.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le pensioni da liquidare a favore di lavoratori iscritti agli enti previdenziali da più di 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, le settimane di riferimento, ai fini della determi-

nazione della retribuzione pensionabile, rimangono pari a 260.

3. 111.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) omogeneizzazione della composizione delle retribuzioni pensionabili tra i vari regimi previdenziali.

3. 112.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) facoltà per i lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima di cinque anni, periodi di mancata contribuzione, nell'arco della vita dai diciotto ai trenta anni, per ritardato inserimento nel mondo del lavoro (inoccupazione), per congedi personali e per periodi di frequenza in corsi di formazione professionale non coperti da contribuzione. Il riscatto di tale periodo non può concorrere al raggiungimento dell'attuale minimo di anzianità (15 anni) per maturare il diritto a pensione, ma si aggiunge a partire dal quindicesimo anno di contribuzione. È esclusa la cumulabilità con il riscatto del periodo di corso

legale di laurea. Con gli stessi requisiti contributivi di cui sopra sono riconosciuti come coperti da contribuzione figurativa periodi di gravidanza e puerperio fuori dal rapporto di lavoro, purché non coperti da altra assicurazione, periodi di congedo per motivi concernenti l'assistenza e la cura dei familiari minori, di anziani non autosufficienti, di malati terminali, di handicappati e tossicodipendenti nel limite massimo di 3 anni.

* 3. 113.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Sanna, Turco, Rebecchi, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) facoltà per i lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima di cinque anni, periodi di mancata contribuzione, nell'arco della vita dai 20 ai 30 anni, per ritardato inserimento nel mondo del lavoro (inoccupazione), per mancati versamenti contributivi da parte dell'allora eventuale datore di lavoro, per congedi personali. Il riscatto di tale periodo non può concorrere al raggiungimento dell'attuale minimo di anzianità (15 anni) per maturare il diritto a pensione, ma si aggiunge « a partire » dal quindicesimo anno di contribuzione. È esclusa la cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Con gli stessi requisiti contributivi di cui sopra, sono riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa periodi di gravidanza e puerperio fuori dal rapporto di lavoro, periodi di congedo per motivi concernenti l'assistenza e la cura dei familiari minori, di anziani non autosuffi-

cienti, di handicappati e tossicodipendenti nel limite massimo di 3 anni.

* 3. 114.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: periodi corrispondenti *fino a:* legale di laurea, *con le seguenti:* periodi d'inoccupazione o disoccupazione tra il ventesimo e il trentesimo anno di età, nonché periodi di congedo per motivi di formazione professionale, non coperti da assicurazione, con esclusione della cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Con gli stessi requisiti contributivi di cui sopra, sono riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa periodi di gravidanza e puerperio fuori dal rapporto di lavoro, periodi di congedo per motivi concernenti l'assistenza e la cura di familiari minori, di anziani non autosufficienti, di handicappati e tossicodipendenti, nel limite massimo complessivo di due anni. A partire dal 1° gennaio 1993, le assenze per malattia e infortunio sono riconosciute figurativamente nei limiti dei periodi indennizzati.

3. 115.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: periodi corrispondenti *fino alla fine della lettera con le seguenti:* periodi di congedo per motivi di formazione professionale, non coperti da assicurazione, con esclusione della cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Con gli stessi requisiti contributivi

di cui sopra, sono riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa periodi di gravidanza e puerperio fuori dal rapporto di lavoro, periodi di congedo per motivi concernenti l'assistenza e la cura di familiari minori, di anziani non autosufficienti, di handicappati e tossicodipendenti, nel limite massimo complessivo di due anni. A partire dal 1° gennaio 1993, le assenze per malattia e infortunio sono riconosciute figurativamente nei limiti dei periodi indennizzati.

3. 116.

Paissan, Giuliani.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 80 per cento *con le seguenti:* 45 per cento.

3. 117.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio

1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 118.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: corso di laurea aggiungere le seguenti: sono altresì coperti da contribuzione figurativa i periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e la cura di disabili, anziani non autosufficienti, malati terminali, tossicodipendenti, nella misura massima di 36 mesi nell'intero arco della vita lavorativa.

* 3. 119.

Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Bolognesi, Breda, Calini Canavesi, Camoirano Andriollo, Carletti Sbarbati, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Fincato, Finocchiaro Fidelbo, Giuntella, Ingrao, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Maiolo, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Serafini, Gianna Serra, Sestero Giannotti, Trupia, Turco, Vigneri.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: corso di laurea aggiungere le seguenti: sono altresì coperti da contribuzione figurativa i periodi di congedo per motivi

familiari concernenti l'assistenza e la cura di disabili, anziani non autosufficienti, malati terminali, tossicodipendenti, nella misura massima di 36 mesi nell'intero arco della vita lavorativa.

* 3. 120.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per il corso legale di laurea aggiungere le seguenti: i periodi corrispondenti a gravidanza e puerperio sono riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori di un rapporto di lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d) della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 121.

Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Bolognesi, Breda, Calini Canavesi, Camoirano Andriollo, Carletti Sbarbati, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Fincato, Finocchiaro Fidelbo, Giuntella, Ingraio, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Maiolo, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Serafini, Gianna Serra, Sestero Giannotti, Trupia, Turco, Vigneri.

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: A partire dal 1° gennaio 1993 le assenze per malattia e infortunio

sono riconosciute figurativamente nei limiti dei periodi indennizzati.

3. 122.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3. 123.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) determinazione di un limite massimo per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità non superiore a tre anni per i lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa e a cinque anni per i lavoratori già in servizio.

3. 124.

Vincenzo Mancini.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione dal limite per i periodi di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio

1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2

della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 125.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato e, per tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, autonomi e liberi professionisti stabilendo soluzioni modulari e consentendo la cumulabilità inclusi i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e da istituzioni pubbliche per programmi di inserimento degli anziani in attività socialmente utili; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire se

più favorevoli i trattamenti in atto, il cui importo viene congelato.

3. 126.

Ghezzi, Innocenti, Pizzinato, Larizza, Mussi, Sanna, Rebecchi, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: armonizzazione ed estensione a non cumulabilità *con le seguenti:* armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti stabilendo soluzioni modulari e consentendo la cumulabilità.

* 3. 127.

Paissan, Giuliari.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: armonizzazione ed estensione a: cumulabilità *con le seguenti:* armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, stabilendo soluzioni modulari e consentendo la cumulabilità.

* 3. 128.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: i lavoratori fino alla fine della lettera.

3. 129.

Paissan, Giuliari.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: sia autonoma che dipendente *con la seguente:* autonoma.

3. 130.

Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: tutti i lavoratori pubblici e privati *aggiungere le seguenti:* con il divieto di cumulare la quota di pensione eventualmente eccedente l'ammontare pari al trattamento minimo in vigore nel FPLD.

3. 131.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusione da tale norma dei titolari di pensione che svolgono attività in qualità di operai agricoli a tempo determinato e in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari.

3. 132.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: elevazione a: per le donne.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 133.

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Solaroli, Larizza, Rebecchi, Mussi, Melilla, Sanna.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: elevazione a: per le donne, e.

* 3. 134.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: elevazione a: per le donne, e.

* 3. 135.

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Solaroli, Larizza, Rebecchi, Mussi, Melilla, Sanna.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: donne, aggiungere le seguenti: e con esclusione dei lavoratori di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4,

del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 136.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: e graduale estensione, sino a: prevedendo con le seguenti: con successiva elevazione dal 1° gennaio 1996 degli anni di contribuzione richiesti nel regime obbligatorio per ottenere la pensione di anzianità da 36 a 40 anni, in ragione di un anno ogni due e graduale estensione della disciplina del regime obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori privati e pubblici, prevedendo.

3. 137.

Ravaglia, Ratto, Pellicanò.

Al comma 1, lettera n), numero 2), sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: trentaquattresimo.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 138.

Innocenti, Rebecchi, Ghezzi, Melilla, Mussi, Sanna, Larizza, Solaroli, Voza.

Al comma 1, lettera n), numero 2), sostituire le parole: trentacinquesimo anno, con le seguenti: trentaquattresimo anno.

* 3. 139.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera n), numero 2), sostituire la parola: trentacinquesimo, con la parola: trentaquattresimo.

* 3. 140.

Innocenti, Rebecchi, Ghezzi, Melilla, Mussi, Sanna, Larizza.

Al comma 1, lettera n), numero 2), sopprimere le parole: e di servizio per coloro che hanno maturato una anzianità contributiva e di servizio non superiore ad 8 anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 141.

Antonio Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: al 31 dicembre 1992.

3. 142.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera n), numero 2), aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché ai trattamenti pensionistici a favore di coloro che hanno maturato oltre quaranta anni di contribuzioni.

3. 143.

Valensise, Gaetano Colucci, Parigi, Pasetto, Parlato, Berselli, La Russa, Tassi, Servello.

Al comma 1, lettera n), al numero 3), sostituire la parola: mancante con le seguenti: che al 31 dicembre 1992, manchi.

3. 144.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: secondo l'allegata tabella.

Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici il periodo mancante per acquisire l'anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti in materia di pensionamento anticipato è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla seguente tabella.

Tabella 1.

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti	Coefficienti di moltiplicazione della anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	2,3333
16	2,1875
17	2,0588
18	1,9444
19	1,8421
20	1,7500
21	1,6667
22	1,5909
23	1,5217
24	1,4583
25	1,4000
26	1,3462
27	1,2963
28	1,2500
29	1,2069
30	1,1667
31	1,1290
32	1,0938
33	1,0606
34	1,0294

3. 145.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

3. 146.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: estensione a: singole categorie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 147.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, con le seguenti: alla contribuzione di duecentosessanta settimane.

3. 148.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: adeguata secondo opportuni criteri di rivalutazione con le seguenti: rivalutando la relativa retribuzione pensionabile secondo i criteri di cui alla precedente lettera h).

3. 149.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: dell'intera vita lavorativa, con le seguenti: gli ultimi venti anni di vita lavorativa.

3. 150.

Paissan, Giuliani.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h) con le seguenti: rivalutando la relativa retribuzione pensionabile secondo i criteri di cui alla lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata al-

l'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 151.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: contribuzione dell'intera vita lavorativa, aggiungere le seguenti: rivalutando la relativa retribuzione pensionabile sulla base dell'indice ISTAT integrato con altri parametri oggettivi, quali l'incremento del PIL ovvero l'incremento medio delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti.

3. 152.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: forme pensionistiche esclusive e sostitutive aggiungere le seguenti: ed esonerative.

3. 153.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: regime generale, aggiungere le seguenti: ivi compresi l'Enasarco e le Casse pensioni dei liberi professionisti.

3. 154.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

q) disciplina del sistema di perequazione automatica delle pensioni (scala mobile, aggancio alle retribuzioni) al fine di garantire la salvaguardia del potere d'acquisto ed un corretto rapporto con la dinamica delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo, diretto alla istituzione di una imposta fissa progressiva sul capitale che verrà rimborsato alla scadenza di tutti i titoli del debito pubblico concessi alla data del 30 settembre 1992, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) superamento del regime di anonimato dei titoli di Stato anche ai fini di una loro riconduzione alla dichiarazione annuale dei redditi;

b) adeguamento della normativa sul segreto bancario ai fini degli scopi del presente articolo con particolare riferimento al punto precedente;

c) esenzione totale da tale imposta del piccolo risparmio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

3. 155.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: ed il collegamento con la dinamica delle retribuzioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. - 1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo, diretto alla istituzione di una imposta fissa progressiva sul capitale che verrà rimborsato alla scadenza di tutti i titoli del debito pubblico concessi alla data del 30 settembre 1992, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) superamento del regime di anonimato dei titoli di Stato anche ai fini di una loro riconduzione alla dichiarazione annuale dei redditi;

b) adeguamento della normativa sul segreto bancario ai fini degli scopi del presente articolo con particolare riferimento al punto precedente;

c) esenzione totale da tale imposta del piccolo risparmio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione ».

3. 156.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) assegnare a ciascuna regione una quota massima di spesa per le pensioni di invalidità, calcolata in proporzione alla popolazione residente.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 157.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

All'articolo 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) disciplina del sistema di perequazione automatica delle pensioni (scala mobile, aggancio alle retribuzioni) al fine

di garantire l'indicizzazione al costo della vita ed un corretto rapporto con la dinamica delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti.

3. 158.

Ferri, Ferrauto.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) disciplina del sistema di perequazione automatica delle pensioni (scala mobile, aggancio alle retribuzioni di fatto) al fine di garantire la salvaguardia del potere di acquisto ed un corretto rapporto con la dinamica delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti.

3. 159.

Innocenti, Larizza, Mussi, Ghezzi, Pizzinato, Melilla, Sanna, Rebecchi, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: garantendo tale potere d'acquisto al 100 per cento dell'incremento del costo della vita per l'intero ammontare della pensione erogata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo, diretto alla istituzione di una imposta fissa progressiva sul capitale che verrà rimborsato alla scadenza di tutti i titoli del debito pubblico concessi alla data del 30 settembre 1992, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) superamento del regime di anonimato dei titoli di Stato anche ai fini di una loro riconduzione alla dichiarazione annuale dei redditi;

b) adeguamento della normativa sul segreto bancario ai fini degli scopi del

presente articolo con particolare riferimento al punto precedente;

c) esenzione totale da tale imposta del piccolo risparmio.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. *Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione ».*

3. 160.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni, dei lavoratori autonomi, mantenendone fermo il potere di acquisto, e dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collegandole alla dinamica retributiva.

3. 161.

Sospiri, Valensise, Parlato, Servello, Gaetano Colucci.

Al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti e autonomi aggiungere le seguenti: su base regionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio

1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2

della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 162.

Antonio Magri, Sartori, Terzi.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: tenendo anche conto con le seguenti: con diretto riferimento al.

3. 163.

Valensise, Gasparri, Parlato, Nania, Tassi, Tatarella, Parigi, Gaetano Colucci, Conti.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3. 164.

Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: dell'autonomia di gestione e,

3. 165.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3. 166.

Innocenti, Larizza, Mussi, Ghezzi, Pizzinato, Melilla, Sanna, Rebecchi, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3. 167.

Beebe Tarantelli, Biricotti, Bolognesi, Breda, Calini Canavesi, Camoirano, Carletti Sbarbati, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Fincato, Finocchiaro, Giuntella, Ingrao, Iotti, Lorenzetti, Maiolo, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Serafini, Serra, Sestero Gianotti, Trupia, Turco, Vigneri.

Al comma 1, lettera s), premettere le parole: fermi restando i trattamenti già erogati. Conseguentemente aggiungere, in fine, le parole: di cui vanno definiti natura, finalità, criteri, requisiti per averne diritto, anche attraverso l'armonizzazione, l'assorbimento e la revisione dei trasferimenti assistenziali vigenti.

3. 168.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolini,

Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera s), aggiungere infine il seguente periodo: Tale norma non si applica per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge delega e dei relativi decreti attuativi hanno 45 anni se donne e 55 anni se uomini.

3. 169.

Beebe Tarantelli, Biricotti, Bolognesi, Breda, Calini Canavesi, Camoirano, Carletti Sbarbati, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Fincato, Finocchiaro, Giuntella, Chiara Ingraio, Iotti, Lorenzetti, Maiolo, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Serafini, Serra, Sestero Gianotti, Trupia, Turco, Vigneri.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante: ad elevare l'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico dal 19 al 24 per cento; ad elevare del 10 per cento il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi; ad elevare l'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni dal 19 al 24 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per il platino dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni,

dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per le pelli di cocodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili dal 19 al 24 per cento; raddoppiare l'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990, e del decreto-legge 151 del 1991.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione ».

3. 170.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: fermi restando i trattamenti già erogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante a raddoppiare la misura delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente

articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione ».

3. 171.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: computandovi il reddito del coniuge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante a raddoppiare la misura delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione ».

3. 172.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera s) aggiungere, in fine, le parole: tale norma non si applica per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge delega e dei

relativi decreti attuativi hanno 45 anni se donne e 50 anni se uomini.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante: ad elevare l'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico dal 19 al 24 per cento; ad elevare del 10 per cento il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi; ad elevare l'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni dal 19 al 24 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per il platino dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili dal 19 al 24 per cento; raddoppiare l'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990, e del decreto-legge n. 151 del 1991.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione ».

3. 173.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, tenendo conto, per quanto concerne la contribuzione dei pubblici dipendenti, dell'indennità di buonuscita ed escludendo l'imposizione contributiva nel corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro. Le aliquote contributive sono calcolate al netto delle quote di carattere assistenziale a carico del bilancio dello Stato, senza ulteriori aggravii per il bilancio stesso rispetto a quanto previsto in attuazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei contributi e dei trasferimenti previsti a carico di gestioni diverse da quelle pensionistiche. Allo stesso fine di assicurare l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale il finanziamento delle pregresse posizioni previdenziali relative al personale che sarà iscritto all'INPS a seguito del trasferimento alle SpA, sarà assicurato - a seconda della fattispecie mediante versamento all'INPS dei corrispettivi capitoli di copertura da parte dello Stato ovvero della riserva matematica da parte delle SpA, fermo restando che l'onere relativo all'equilibrio finanziario derivante da tale trasferimento sarà posto a carico del bilancio dello Stato per un periodo pari a venti anni.

3. 174.

Ghezzi, Pizzinato, Solaroli, Innocenti, Larizza, Mussi, Mellilla, Rebecchi, Sanna, Turco, Soriero, Silvio Montanari, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) revisione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pen-

sioni, al fine di assicurare al pensionato un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale.

3. 175.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

Al comma 1, lettera t), dopo la parola armonizzazione aggiungere le seguenti: tenendo conto della contribuzione dei pubblici dipendenti per l'indennità di buonuscita.

3. 176.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole datori di lavoro aggiungere il seguente periodo: Le aliquote contributive sono calcolate al netto delle quote di carattere assistenziale a carico del bilancio statale, senza ulteriori aggravii per il bilancio stesso rispetto a quanto previsto in attuazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nonché dei contributi e dei trasferimenti previsti a carico di gestioni diverse da quelle pensionistiche.

3. 177.

De Benetti, Rutelli, Giuliani.

Al comma 1, lettera t), in fine aggiungere le seguenti parole: tenendo conto di un meccanismo perequativo di distribuzione dei contributi di solidarietà tra le diverse gestioni e attuando la più netta separazione tra spese assistenziali finanziata dal bilancio dello stato ed erogazioni previdenziali a carico delle singole gestioni.

3. 178.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina,

Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) revisione al fine del contenimento delle agevolazioni contributive alle aziende.

3. 179.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) introduzione di un'imposta sul valore aggiunto delle imprese che sostituisca gradualmente la contribuzione sociale oggi gravante sui datori di lavoro. Per ciascuna impresa la base imponibile dovrà essere determinata in relazione alle vendite ed agli acquisti effettuati e contabilizzati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicando un'aliquota unica all'importo che risulta dalla differenza tra vendita sul mercato interno e gli acquisti da soggetti sottoposti al pagamento dell'IVA residenti in Italia; per gli istituti di credito, le imprese finanziarie e le compagnie di assicurazioni, dovranno essere stabiliti criteri parzialmente diversi collegati alla loro specifica attività.

3. 180.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui vanno definiti natura, finalità, criteri, requisiti per averne diritto, anche attraverso l'armoniz-

zazione, l'assorbimento e la revisione dei trasferimenti assistenziali vigenti.

3. 181.

Vincenzo Mancini.

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

u) separazione degli oneri previdenziali da quelli assistenziali.

3. 182.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello.

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

u) ristrutturazione del sistema previdenziale, stabilendo l'abolizione del metodo « a ripartizione ».

3. 183.

Sospiri, Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Servello, Masano, Lo Porto.

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

u-bis) disciplina di un sistema di pensionamento flessibile con individuazione dei soggetti destinatari nei lavoratori con età non inferiore per più di 60 mesi all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con anzianità contributiva utile non inferiore a 30 anni, con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un orario di lavoro non inferiore a diciotto ore settimanali e corresponsione di trattamenti pensionistici, calcolati con applicazione di coefficienti di riduzione finanziariamente equivalenti al periodo di anticipazione al fine di escludere maggiori oneri a carico della gestione, il cui ammontare, cumulato con la retribuzione, in ogni caso non determini un reddito complessivo superiore a quello corrispondente al lavoro prestato a tempo pieno computato al netto della contribuzione previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione ».

3. 184.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) disciplina della costituzione, della gestione e della vigilanza, da parte del-

l'Isvap, di forme di previdenza anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti ed autonomi, su base volontaria, collettiva o individuale, mediante la creazione di soggetti giuridici autonomi, i quali, ove siano in possesso dei necessari requisiti, potranno essere autorizzati a gestire direttamente la forma previdenziale per la quale sono stati costituiti, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, ovvero potranno affidarne la gestione, in regime di concorrenza, ad imprese qualificate per tale compito e preventivamente autorizzate, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione prevedendo di concedere agevolazioni fiscali per i contributi versati, entro limiti prefissati. Per il finanziamento di queste forme integrative potrà essere utilizzato il fondo per il trattamento di fine rapporto che maturerà successivamente al 31 luglio 1993. Qualora il fondo pensione abbia, a giudizio dell'organo di vigilanza un numero di aderenti ed una situazione patrimoniale che non consenta ad esso l'assunzione del rischio demografico e di quello finanziario inerenti alla erogazione dei trattamenti pensionistici complementari, il fondo stesso dovrà trasferire detti rischi ad imprese autorizzate alla loro copertura.

3. 185.

Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) previsione, nell'ambito del regime generale e delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima di istituire, con gestione contabile e patrimoniale autonoma, forme di previdenza volontaria per l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi delle prestazioni previste dai singoli ordi-

namenti, dotate di propria autonomia finanziaria. Dette forme di previdenza devono avere carattere integrativo e non sostitutivo del regime previdenziale pubblico e pertanto, in tale direzione, si farà luogo alla loro armonizzazione con il regime medesimo per quanto riguarda il rapporto fra trattamento pensionistico complessivo e retribuzione finale e per quanto attiene all'età pensionabile. L'adesione al fondo integrativo dovrà avvenire su base volontaria e individuale, anche con finanziamento mediante quote di trattamento di fine rapporto in deroga ai presupposti e ai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297 - da accantonare con la contrattazione collettiva.

3. 186.

Innocenti, Larizza, Mussi, Ghezzi, Pizzinato, Melilla, Sanna, Rebecchi, Turco, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera v), sostituire la parola: mediante gestioni dirette con le seguenti: gestite dai comitati regionali dell'INPS.

Consequentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio

1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 187.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: previsione a forme di previdenza *con le seguenti:* disciplina della costituzione, della gestione e della vigilanza, da esercitarsi da parte dell'Isvap, di forme di previdenza.

3. 188.

Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: vigilanza di forme di previdenza *aggiungere le seguenti:* anche, se desiderato dall'utente, alternative a quelle pubbliche, e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 189. Arrighini, Asquini, Flego, Terzi.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: collettiva o individuale aggiungere le seguenti: anche con finanziamento mediante quote di TFR da accantonare con la contrattazione collettiva.

3. 190. Giuliani, Rutelli, De Benetti.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da con garanzia di autonomia fino a operatori pubblici e privati con le seguenti: mediante la creazione di soggetti giuridici autonomi, i quali, ove siano in possesso dei necessari requisiti, potranno essere autorizzati a gestire direttamente la forma previdenziale per la quale sono stati costituiti, ovvero potranno affidarne la gestione, in regime di concorrenza, ad imprese qualificate per tale compito e preventivamente autorizzate.

3. 191. Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, lettera u), aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora il fondo pensione abbia ad avviso dell'organo di vigilanza un numero di aderenti ed una situazione patrimoniale che non consenta ad esso l'assunzione del rischio demografico e di quello finanziario inerenti alla erogazione dei trattamenti pensionistici complementari, il fondo stesso dovrà tra-

sferire detti rischi ad imprese autorizzate alla loro copertura.

3. 192. Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, lettera u), dopo la parola fiscale aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle contributive.

3. 193. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera u), dopo la parola fiscali aggiungere le seguenti: mediante detrazione dall'IRPEF.

3. 194. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in concorrenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. 195. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera u), in fine aggiungere le seguenti parole: in nessun caso l'amministrazione pubblica e le gestioni previdenziali pubbliche obbligatorie potranno intervenire per garantire gli impegni di tali gestioni complementari.

3. 196. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 197.

Serra, Monello, Soriero, Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

ART. 4-ter.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante: ad elevare l'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico dal 19 al 24 per cento; ad elevare del 10 per cento il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi; ad elevare l'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni dal 19 al 24 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per il platino dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili dal 19 al 24 per cento; raddoppiare l'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi 405 del 1990, 408 del 1990, e del decreto-legge 151 del 1991.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

ART. 4-quater.

1. Al fine di ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante a raddoppiare la misura delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

ART. 4-quinquies.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

3. 198. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:

z) le aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono estese con gradualità alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. 199. Valensise, Parigi, Parlato, Conti, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole: e di meccanismi di solidarietà.

3. 200. Ratto, Ravaglia, Pellicanò.

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: costituzione del fondo-pensioni per i dipendenti dello Stato.

3. 201. Valensise, Gaetano Colucci, Parigi, Pasetto, Parlato, Ber-

selli, Ignazio La Russa, Tassi, Servello, Conti, Nania, Tatarella, Gasparri, Macerattini, Trantino, Agostinacchio, Anedda.

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

z-bis) graduale elevazione a partire dal 1° gennaio 1993 della contribuzione a carico dei lavoratori iscritti nelle gestioni speciali per gli artigiani, per i commercianti, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in modo che la contribuzione stessa sia uguale a quella complessiva dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti.

3. 202.

Pellicanò, Ratto, Ravaglia.

Al comma 2, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. 203. Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Rebecchi, Larizza, Sanna, Turco, Mussi, Solaroli, Soriero, Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 2, dopo la parola: parere aggiungere la parola: vincolante.

3. 204. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 2, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

3. 205.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta e quindici con, rispettivamente, novanta e trenta.

3. 206.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Sopprimere il comma 3.

3. 207. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I diversi enti previdenziali redigono annualmente un rapporto sullo stato della previdenza; entro il mese di aprile

di ogni anno tale rapporto viene inviato al CNEL (Consiglio nazionale economia e lavoro), che è tenuto ad esprimere il proprio parere entro il mese di giugno, e alla Commissione bicamerale di cui alla legge n. 88 del 1989, articolo 56.

3. 208. Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Soriero, Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dal 1° gennaio 1993 le assenze per malattia e infortunio sono riconosciute figurativamente nei limiti dei periodi indennizzati.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d) della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

3. 209. Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Bolognesi, Breda, Calini Canavesi, Camoirano, Carletti Sbarbati, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Fincato, Finocchiaro, Giuntella, Ingraio, Iotti, Lorenzetti, Maiolo, Mancina, Masini, Montecchi, Polastrini, Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Serafini, Serra, Sestero Gianotti, Trupia, Turco, Vigneri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di consentire fino alla fine della lettera b), con le seguenti:

Al fine di consentire il fabbisogno finanziario dei comuni attraverso risorse proprie e di consentire alle regioni e alle province di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta uno, o più decreti legislativi, diretti a trasferire ai comuni, a decorrere dal 1993 una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 12 per cento da attribuirsi ai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti e di una ulteriore quota pari al 5 per cento che lo Stato trasferisce ai comuni per il raggiungimento delle finalità perequative secondo criteri prestabiliti, per i tre anni successivi e immutabili, nel bilancio pluriennale dello Stato. Il trasferimento delle quote di im-

posta incassate dallo Stato è versato ai comuni a mezzo di rate di acconto mensile, entro il 20 di ogni mese, in misura corrispondente agli importi di previsione del bilancio dello Stato ed il conguaglio entro trenta giorni dalla data di approvazione del conto consultivo dello Stato. I criteri perequativi dovendo garantire gli importi trasferiti a tal titolo nell'anno precedente sono modificabili solo per la parte di incremento del gettito fiscale rispetto al triennio precedente.

4. 2. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente: Al fine di consentire di provvedere, al totale per i Comuni, e ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie alle regioni e alle province, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi, diretti:

4. 3. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinella, sostituire le parole: ad una rilevante parte del con le seguenti: al 99 per cento del.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 4. Asquini, Terzi.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: risorse proprie, inserire le seguenti: che corrispondano ad una contemporanea ed equivalente diminuzione della pressione tributaria da parte dell'amministrazione statale.

4. 5. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bo-

lognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

4. 6. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

4. 7. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un decreto legislativo.

4. 8. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* 4. 9.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* 4. 10.

Sospiri, Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto, Agostinacchio.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dei fabbricati aggiungere le seguenti: non agricoli.

4. 11.

Valensise, Gaetano Colucci, Parigi, Pasetto, Parlato, Berselli, Ignazio La Russa, Tassi, Servello, Conti, Nania, Tatarella, Gasparri, Macerantini, Trantino, Agostinacchio, Anedda.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: dei terreni agricoli.

4. 12. Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole: aree fabbricabili aggiungere le seguenti: come individuate dagli strumenti

urbanistici comunali vigenti e secondo la volumetria dagli stessi consentita.

4. 13. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), n. 2), sopprimere le parole: anche se non residente nel territorio dello Stato.

4. 14. Sospiri, Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto, Agostinacchio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base della legge n. 392 del 1978.

4. 15. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) determinazione del valore dei fabbricati secondo il loro valore effettivo sul mercato; per il primo anno il valore viene determinato sulla base della legge n. 392 del 1978; dal secondo anno, i comuni, sulla scorta di informazioni che

consentono di determinare i valori, anche differenziati per le diverse aree del territorio, più aderenti a quelli effettivamente registrati sul mercato, possono mantenere, aumentare e diminuire i valori risultanti sulla base della citata legge n. 392 del 1978.

4. 16.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base dei valori di mercato; nel primo anno si prendono a riferimento quale valori base quelli ottenuti con estimi del catasto edilizio; negli anni successivi i comuni hanno la facoltà di scegliere se applicare senza modificazioni i valori così risultanti, ovvero se aumentarli o diminuirli, anche in modo differenziato nelle diverse aree del territorio di loro competenza, ove dispongano di informazioni che consentano una maggiore conformità ai valori che si registrano nelle effettive attività di compravendita.

4. 17.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole: determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto, *con le seguenti:* determinazione del valore dei fabbricati sulla base dei vani.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 18.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rideterminazione annuale delle rendite catastali deve essere attuata attraverso forme che garantiscano la più stretta collaborazione tra uffici catastali e comuni.

4. 19.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal valore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'imposta, dovrà essere dedotto l'importo corrispondente alla quota capitale del debito ipotecario residuo dell'immobile inciso dall'imposta fino ad un massimale di 50 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

4. 20.

Gianna Serra, Serafini, Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingrao, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini Modiano, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori, Trupia Abate, Turco, Vigneri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

4. 21.

Agostinacchio, Parigi, Valensise, Parlato, Pasetto, Conti, Gaetano Colucci, Buontempo, Martinat.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) le aree fabbricabili continuano ad essere assoggettate all'imposta INVIM.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 22.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole: determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, con le seguenti: determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore determinato dall'ufficio del registro nell'anno in corso.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio

1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2

della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 23.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: in comune commercio aggiungere le seguenti: ; per valore venale in comune commercio si intende quello determinato dal consiglio comunale sulla base della media dei valori dei contratti stipulati nel triennio precedente.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma

34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2

della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 24.

Asquini, Pioli, Terzi.

Al comma 1, lettera a), n. 5), le parole: demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile sono sostituite dalle seguenti: ; sono considerate aree edificabili le aree comprese, secondo i vigenti strumenti di pianificazione, nelle zone territoriali omogenee A), B), C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, ovvero nelle zone territoriali previste dalle leggi regionali con caratteristiche analoghe a quelle delle predette zone territoriali omogenee.

4. 25.

Turroni, Giuliari.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

4. 26.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:

« 6) determinazione di aliquote da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, lasciando al comune la facoltà di differenziare l'aliquota tra abitazione principale e gli altri immobili, con applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata determinazione, e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio; »

4. 27.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: in misura variante dal 4 al 6 per mille con le seguenti: in misura variante dal 4 all'8 per mille.

4. 28.

Giuliani.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: variante dal 4 al 6 per mille con le seguenti: del 2 per mille.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25

marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché

l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 29. Asquini, Pioli, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: dal 4 al 6 per mille con le seguenti: dal 3 al 5 per mille.

4. 30. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: variante dal 4 al 6 per mille con le seguenti: del 4 per mille.

4. 31. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire la cifra: 4 con la seguente: 2

4. 32. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire la cifra: 4 con la seguente: 2

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

6-bis) determinazione per gli immobili destinati ad uso residenziale che non risultino locati, dell'aliquota nella misura dell'8 per mille.

4. 33. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire la cifra: 4 con la seguente: 3.

4. 34. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: 6 per mille con le seguenti: 5 per mille.

4. 35. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 6, sopprimere le parole: e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 36.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 6, sopprimere le parole da: e con facoltà di

aumentare l'aliquota fino alla fine del numero.

4. 37.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis) determinazione dell'aliquota nella misura dell'8 per mille per gli immobili destinati ad uso residenziale che non risultino locati.

4. 38.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), n. 7), dopo la parola: imposta, aggiungere le seguenti: con facoltà per i comuni di prevedere esenzioni: limitatamente ai pensionati con reddito inferiore a due volte il trattamento minimo della pensione per l'intero nucleo familiare per la casa di abitazione; agli immobili destinati alle attività produttive artigiane per i primi due anni di attività dell'imprenditore; per periodo limitato in caso di calamità naturali e limitatamente a determinati soggetti particolarmente danneggiati.

4. 39.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 7. 1), dopo le parole: i comuni, inserire le seguenti: gli IACP.

4. 40.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.1), è aggiunto il seguente:

7.1-bis) i proprietari di unico immobile nonché i titolari dei diritti di usufrutto, uso ed abitazione sullo stesso.

4. 41.

Ferri.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.1), è aggiunto il seguente:

7.1-bis) i proprietari di unico immobile dagli stessi abitato.

4. 42.

Ferri.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.1), aggiungere il seguente: 7.1-bis i fabbricati destinati esclusivamente alla prima casa.

4. 43.

Parigi, Valensise, Pasetto, Parlato, Berselli, Agostinacchio, Anedda, Conti, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), numero 7.3), sopprimere le parole: e le loro pertinenze.

4. 44.

Turrone, Giuliari.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.7).

4. 45.

Turrone, Giuliari.

Al comma 1, dopo il numero 7.7) aggiungere il seguente:

7.7-bis) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché i fabbricati compresi nell'attivo delle procedure concorsuali.

4. 46.

Parigi, Valensise, Berselli, Parlato, Pasetto, Agostinacchio, Anedda, Conti, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.8).

Consequentemente al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 7.10), aggiungere i seguenti:

7.10-bis) i fabbricati totalmente destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, culturali, ricreative, sportive ed educative delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi elenchi.

7.10-ter) le unità immobiliari adibite effettivamente ad abitazione principale del contribuente, del coniuge o dei figli minori.

4. 47.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.8).

4. 48.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 7.8) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 49.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.10), aggiungere i seguenti:

7.10-bis) i fabbricati totalmente destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, culturali, ricreative, sportive ed

educative delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi elenchi.

7.10-ter) le unità immobiliari adibite effettivamente ad abitazione principale del contribuente, del coniuge o dei figli minori.

4. 50.

Crucianelli, Marino, Guerra,
Carcarino, Muzio, Calini, Bo-
lognesi, Azzolina, Renato Al-
bertini, Bergonzi, Mita,
Lento, Sestero Gianotti, Sar-
ritzu.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.10), aggiungere il seguente:

7.10-bis) la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Conseguentemente, sopprimere il numero 8.1).

4. 51.

Crucianelli, Marino, Guerra,
Carcarino, Muzio, Calini, Bo-
lognesi, Azzolina, Renato Al-
bertini, Bergonzi, Mita,
Lento, Sestero Gianotti, Sar-
ritzu.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.10) aggiungere il seguente:

7.10-bis) la prima ed unica casa se occupata dal proprietario.

4. 52.

Sospiri, Valensise, Parlato, Pa-
rigi, Pasetto, Agostinacchio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.10) aggiungere il seguente:

7.10-bis) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

4. 53.

Sospiri, Valensise, Parlato, Pa-
rigi, Pasetto, Agostinacchio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

« 7-bis) È fatta salva la facoltà per il comune di prevedere altre esenzioni totali o parziali per i pensionati con reddito familiare inferiore a due volte la pensione minima INPS, per gli artigiani e commercianti per i primi due anni dall'inizio dell'attività e per periodi e soggetti limitati in caso di calamità naturali.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 54.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7.10, è aggiunto il seguente:

7.10-bis) gli immobili di proprietà dei pensionati di età uguale o maggiore a 65 anni, purché vi abbiano la residenza.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 55.

Asquini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 8) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 56.

Asquini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), n. 8) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 57.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 8), sostituire le parole: dichiarati inagibili e inabitabili con la seguente: inutilizzabili.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della

legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69;

l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 58.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8.4) ulteriore riduzione del 25 per cento per gli insediamenti produttivi a carattere stagionale.

4. 59.

Iannuzzi, Polizio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8-bis) ulteriore riduzione del 25 per cento per gli insediamenti produttivi a carattere stagionale.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'a-

articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 60.

Ostinelli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 9, sostituire le parole: lire 180.000 con le seguenti: lire 240.000.

4. 61.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu, Boghetta.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10).

4. 62.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 10) con il seguente:

10. I coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, usufruiscano di una esenzione relativa ai terreni agricoli di proprietà, purché dai medesimi condotti, limitatamente al valore di 50 milioni. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:

10. 1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;

10. 2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;

10. 3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni.

4. 63.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Compatelli, Voza.

Al comma 1, numero 10), sopprimere le parole da: di proprietà dei coltivatori diretti fino a: medesimi condotti.

4. 64.

Parigi, Valensise, Agostinacchio, Berselli, Pasetto, Parlato, Anedda, Conti, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), numero 10), sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

ticolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 65.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numeri 10.1), 10.2) e 10.3), sostituire le parole: 30 per cento, 50 per cento e 75 per cento con le seguenti: 5 per cento, 10 per cento e 15 per cento.

4. 66.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei casi di tardivo versamento in occasione di procedure fallimentari.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 67.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 14), dopo le parole: relazione aggiungere le seguenti: al ritardo del versamento e.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

ticolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 68.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

*Al comma 1, lettera a), numero 15),
sostituire le parole: lire 200.000 con le se-
guenti: lire 50.000.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 4 ag-
giungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della

legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69;

l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 69.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 16), sopprimere le parole: di un importo non eccedente 120.000 lire.

4. 70.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), numero 16), sopprimere le parole: di un importo non eccedente 120.000 lire.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

ticolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 71. Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi, Asquini.

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire la cifra: 120.000 con la seguente: 600.000.

4. 72. Parigi, Valensise, Pasetto, Parlato, Berselli, Anedda, Agostinacchio, Conti, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

16-bis) modifica dell'imposta di registro relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in misura fissa di lire 500.000 fino a 100 milioni di imponibile, e di lire 10.000 per ogni milione oltre la suddetta cifra.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

4. 73. Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

16-bis) modifica dell'imposta di registro relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in misura fissa di lire 500.000 fino a 100 milioni di imponibile, e di lire 10.000 per ogni milione oltre la suddetta cifra.

4. 74. Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, lettera a), il numero 17) è sostituito dal seguente:

17) detrazione dell'ICI pagata dal momento in cui inizia il godimento dell'immobile, dall'INVIM, fino a concorrenza della metà dell'INVIM dovuta.

4. 75. Turrone, Giuliani.

Al comma 1, lettera a), il numero 17) è sostituito dal seguente:

17) soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 76.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 17, sopprimere le parole: e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1

della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69;

l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 77.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 17, sopprimere le parole da: tuttavia ne sarà prevista fino alla fine del numero.

* 4. 78.

Parigi, Valensise, Berselli, Parlato, Pasetto, Agostinacchio, Anedda, Conti, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), numero 17), sopprimere le parole da: tuttavia ne sarà prevista... fino alla fine del numero.

* 4. 78-bis.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 17), aggiungere il seguente:

17-bis). Soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta di registro sui canoni di locazione; tuttavia sarà possibile la registrazione dei relativi contratti in caso d'uso a tassa fissa.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 79.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 18), sopprimere la parola: eventuale.

4. 80.

Sospiri, Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 1, lettera a), numero 18), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 81.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 19.

4. 82.

Parigi, Valensise, Berselli, Parlato, Pasetto, Agostinacchio, Anedda, Conti, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera a), il numero 19) è sostituito dal seguente:

19) L'importo corrispondente all'ICI versata, genera un credito d'imposta di pari valore sulla tassazione diretta (IR-PEF) del contribuente.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 83.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera a), numero 19, sopprimere la parola: non.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 84.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

19-bis) alle unità immobiliari destinate ad abitazione, a norma dei vigenti strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale ed urbanistica, o comunque censite come abitazioni dal catasto, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del contribuente, i comuni applicano un'imposta comunale ag-

giuntiva, pari al doppio dell'ICI, rapportata al periodo dell'anno di possesso in assenza di locazione. L'imposta aggiuntiva è pari al triplo dell'ICI quando le unità immobiliari a cui si riferisce sono ubicate nelle aree metropolitane istituite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e nei comuni classificati come turistici;

19-ter) la disposizione di cui al numero 19-bis si applica anche se le unità immobiliari di cui al medesimo comma sono possedute da soggetti diversi da persone fisiche, purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

19-quater) la disposizione di cui al numero 19-bis non si applica:

19-quater-1) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente, ove il contribuente medesimo, od un suo parente in linea retta fino al secondo grado, abbia utilizzato l'unità immobiliare interessata, anche saltuariamente, esercitando un'attività lavorativa stabile, od una regolare attività di studio, nell'ambito del comune in cui è ubicata la predetta unità immobiliare;

19-quater-2) alle unità immobiliari legittimamente adibite ad usi diversi da quello abitativo, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e/o di programmazione territoriale ed urbanistica, e di ogni provvedimento abilitativo prescritto, richiesto e rilasciato;

19-quater-3) alle unità immobiliari per le quali siano stati richiesti i prescritti provvedimenti abilitativi all'effettuazione di trasformazioni, nonché a quelle per le quali tali provvedimenti siano stati rilasciati, per il periodo di validità dei provvedimenti medesimi, ed altresì, dopo l'ultimazione delle trasformazioni, fino alla data di rilascio dei provvedimenti abilitanti all'utilizzazione e per i primi sei mesi da tale data, purché questi ultimi provvedimenti siano richie-

sti entro quindici giorni dall'ultimazione delle trasformazioni;

19-quinquies) ai fini della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti numeri, i proprietari od usufruttuari di unità immobiliari destinate ad abitazione sono tenuti a comunicare se le unità immobiliari medesime siano adibite a propria abitazione principale, ovvero siano date in locazione, indicando le generalità del locatario, ovvero se sussista una delle condizioni esimenti di cui ai numeri 19-ter e 19-quater. Ogni variazione rispetto a quanto comunicato deve essere parimenti comunicata al sindaco entro quindici giorni dal suo verificarsi.

4. 85.

Turroni, Giuliani.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'attribuzione immediata dell'imposta locale sui redditi alle regioni, alle province ed ai comuni in cui il reddito è prodotto.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 86.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-

bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 87.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

4. 88.

Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 4. 89.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 4. 90.

Sospiri, Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 4. 91.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolini, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) alla disciplina:

1. dell'autonomia finanziaria delle regioni:

1.1) dei tributi propri;

1.2) dei proventi di servizi di competenza regionale;

1.3) delle quote di tributi erariali;

1.4) dei trasferimenti dello Stato;

2. di una nuova imposta regionale sui consumi finali (ICOR). Le regioni stabiliscono con legge regionale l'aliquota dell'imposta, compresa tra il 3 per cento e il 4 per cento. Nel caso in cui nel primo anno le regioni non provvedano alla deliberazione dell'aliquota, entro i termini fissati dai decreti di cui all'articolo 1, si applica automaticamente l'aliquota minima del 3 per cento. L'imposta è dovuta dai contribuenti che effettuano le operazioni imponibili di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni. La base imponibile dell'imposta è determinata aggiungendo al valore delle vendite imponibili registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il valore delle operazioni esenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, n. 4), del medesimo articolo, e il valore delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c), e 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica medesimo e sottraendo all'ammontare così determinato il valore degli acquisti imponibili effettuati presso contribuenti assoggettati in Italia all'imposta sul valore aggiunto, il valore degli acquisti esenti diverso da quelli di cui al n. 4), comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il valore delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c), e dell'articolo 8-bis) del decreto del Presidente

della Repubblica sopra citato e il valore degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione di imposta. Qualora la base imponibile risulti negativa l'imposta non è dovuta. L'ammontare delle operazioni utilizzate per la determinazione della base imponibile di cui al comma 4, è quello risultante dai registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente è tenuto a calcolare in apposita sezione del registro, di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica la base imponibile e la relativa imposta. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mensilmente o trimestralmente secondo le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale e l'imposto dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno risulta a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione dei versamenti dell'anno successivo. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e dichiarazioni annuali, si applicano le sanzioni previste per gli stessi obblighi della normativa dell'imposta sul valore aggiunto. Il Ministro delle Finanze stabilisce con proprio decreto le modifiche da apportare alla delega e all'attestazione di pagamento evidenziando in una sezione apposita il relativo importo. Nella dichiarazione annuale da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riportati in apposita sezione gli ammontari delle operazioni nel comma 4, la base imponibile annuale, l'imposta relativa all'ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell'anno. L'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, diminuita dell'imposto dei versamenti mensili o trimestrali va versata secondo le modalità prestate dal citato arti-

colo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La banca presso cui sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incasata al netto delle relative commissioni, su una contabilità speciale intestata all'ufficio IVA competente con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto utilizzando un apposito modello approvato con decreto del ministero delle Finanze. Gli Uffici IVA sono tenuti a versare l'imposta in una contabilità speciale tenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Effettuate le operazioni di controllo, i fondi versati presso la Tesoreria provinciale dello Stato devono essere trasferiti a cura dell'agente contabile dell'ufficio IVA, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'ufficio, alle tesorerie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per il territorio, con un unico mandato di pagamento. L'anagrafe tributaria comunica mensilmente ai Ministeri delle Finanze, del Tesoro e del Bilancio l'importo dei versamenti effettuati in contabilità speciale e l'importo degli ordinativi emessi a favore delle tesorerie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. A decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente norme, le aliquote per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale poste a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni, sono soppresse contestualmente alla istituzione dell'imposta regionale sui consumi finali di cui al precedente articolo 3. Le aliquote per le prestazioni del servizio sanitario nazionale poste a carico dei lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni, sono soppresse con-

testualmente alla istituzione dell'imposta regionale sui consumi finali di cui a il precedente articolo 3. È soppreso analogamente il contributo di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, come modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti. Sono soppresi i contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai liberi professionisti e dagli altri soggetti che percepiscono un reddito da lavoro autonomo, contestualmente alla istituzione dell'imposta regionale sui consumi finali di cui al precedente articolo 3. Con effetto dall'anno d'imposta 1993, è istituita la compartecipazione regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'aliquota dell'addizionale, stabilita con legge regionale, può variare dalla misura minima dell'8 per cento. Tale misura si applica successivamente anche in caso di inadempienza regionale nell'emanazione della legge relativa. Con riferimento ai redditi prodotti dal 1993, le aliquote di spettanza erariale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono corrispondentemente risotte nella misura dell'8 per cento. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti alla ripartizione delle quote di gettito, relative alle singole regioni, tenuto conto delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria. Il Governo, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad emanare un decreto avente valore di legge ordinaria, finalizzato a stabilire le modalità di versamento e riscossione dell'addizionale regionale dell'IRPEF secondo i seguenti principi:

2.1) ciascuna regione deve percepire il gettito dell'addizionale derivante dai versamenti effettuati da tutti i contribuenti residenti sul suo territorio;

2.2) l'addizionale deve essere versata contestualmente all'IRPEF, senza particolari adempimenti contabili per il contribuente.

3. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede con propri decreti alla diretta attribuzione alle regioni del 50 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati, riscossa sul territorio regionale. Sono fatti salvi i poteri delle regioni e province a statuto autonomo.

4. 92.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) a trasferire ai comuni, a decorrere dal 1993 una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 7 per cento da attribuirsi ai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti e di una ulteriore quota pari al 5 per cento che lo Stato trasferisce ai comuni per il raggiungimento delle finalità perequative secondo criteri prestabiliti, per i tre anni successivi e immodificabili, nel bilancio pluriennale dello Stato. Il trasferimento delle quote di imposta incassate dallo Stato è versato ai comuni a mezzo di rate di acconto mensili, entro il 20 di ogni mese, in misura corrispondente agli importi di previsione del bilancio dello Stato ed il conguaglio entro trenta giorni dalla data di approvazione del conto consuntivo dello Stato. I criteri perequativi, dovendo comunque garantire gli importi trasferiti a tal titolo nell'anno precedente, sono modificabili solo per la parte di incremento del gettito fiscale rispetto al triennio precedente.

4. 93.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente lettera:

b) ai comuni, a decorrere dal 1993, è attribuita una quota pari all'1 per cento dell'IRPEF incassata nell'ambito dei comuni stessi.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 94.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: connessa alla politica degli investimenti.

4. 95.

Crucianelli, Marino, Guerra,
Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'uno per cento con le parole: il due per cento; sostituire le parole: il due per cento con le parole: il tre per cento; sostituire le parole: il tre per cento con le parole: il quattro per cento; sostituire le parole: il quattro per cento con le parole: il cinque per cento.

4. 96.

Giuliani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992, con le seguenti: lo 0,50 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992.

4. 97.

Crucianelli, Marino, Guerra,
Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del con le seguenti parole: il provento dell'imposta è trasferito dallo Stato al.

4. 98.

Crucianelli, Marino, Guerra,
Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per la disciplina dell'addizionale con le seguenti: per la disciplina dell'imposta.

4. 99.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.

4. 100.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito con le seguenti parole: l'importo corrispondente all'addizionale versata, genera un credito d'imposta di pari valore sulla tassazione diretta (IRPEF) del contribuente.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio

1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 101.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'istituzione della compartecipazione locale all'imposta regionale sui consumi finali (ICOR) con la contestuale soppressione dell'ICIAP; l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai contribuenti che effettuano le operazioni imponibili di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24. La base imponibile della imposta è determinata aggiungendo al valore delle vendite imponibili registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il valore delle operazioni esenti diverse da quelle di cui all'articolo 10, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, primo comma, lettera c), e nell'articolo 8bis, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, del citato decreto n. 633 del 1972, e sottraendo dall'ammontare così determinato il valore degli acquisti imponibili, con l'esclusione dei beni ammortizzabili, effettuati presso contribuenti assoggettati in Italia all'im-

posta sul valore aggiunto, il valore degli acquisti esenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1972, delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c), del medesimo decreto e il valore degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta. Qualora la base imponibile risulti negativa l'imposta non è dovuta. L'ammontare delle operazioni utilizzate per la determinazione della base imponibile del presente articolo, è quello risultante dai registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 663. L'imposta è dovuta ai comuni nel cui territorio sono situati i locali dove è esercitata l'attività, ovvero in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Ove il soggetto d'imposta svolga la propria attività mediante stabilimento o sedi, con esclusione di punti periferici relativi all'assistenza tecnica, siti in comuni diversi, esso dovrà ripartire la base imponibile, in proporzione alla superficie espressa in metri quadrati dei locali comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di ciascun comune. L'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti applicando l'aliquota ivi stabilita sul valore della base imponibile riferito al comune medesimo. Il comune ha facoltà di scegliere l'aliquota unica in misura variante tra il 2 e il 4 per mille. L'imposta è dovuta per anni solari e il versamento deve essere effettuato entro i termini previsti per la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità previste per l'imposta medesima dall'articolo 38, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 833. Nella delega e nell'attestazione di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle Finanze, oltre alla partita IVA e agli estremi identificativi del contribuente, devono essere indicati l'anno di riferimento, il comune competente, l'importo versato, l'aliquota applicata, il numero dei metri quadrati della superficie

destinata a insediamenti dell'attività economica e il valore unitario determinato secondo la lettera c) del comma 9. La banca presso cui sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incassata, al netto delle relative commissioni, alle tesorerie comunali competenti con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Con il medesimo decreto vengono stabilite le modalità per la trasmissione dei dati e dei documenti alle amministrazioni competenti, nonché le caratteristiche e le modalità per la registrazione e la trasmissione dei dati e dei documenti alle amministrazioni competenti, nonché le caratteristiche e le modalità per la registrazione e la trasmissione dei supporti magnetici, contenenti i dati dei trasferimenti all'anagrafe tributaria. Entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente deve dichiarare in apposita sezione della dichiarazione: a) il valore della base imponibile; b) il totale della superficie espressa in metri quadrati dei locali in cui si esercita l'attività economica; c) il valore unitario per metro quadrato ottenuto dividendo l'importo di cui alla lettera a) con la superficie di cui alla lettera b); d) l'imposta totale versata ai diversi comuni; e) il numero dei versamenti effettuati. L'anagrafe tributaria, utilizzando i dati provenienti dalle aziende di credito, e i dati dichiarati dai contribuenti nella sezione della dichiarazione annuale, nonché i dati relativi al catasto immobiliare, effettua le necessarie elaborazioni e segnala ai singoli comuni, secondo criteri selettivi stabiliti dal Ministero delle finanze, le incoerenze e le irregolarità riscontrate. In caso di inosservanza degli obblighi relativi ai versamenti si applicano le sanzioni previ-

ste per gli stessi obblighi dalla normativa sull'imposta sul valore aggiunto.

4. 102.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) all'istituzione in favore delle province dell'addizionale all'imposta regionale sui consumi finali (I-COR). La misura dell'addizionale è deliberata dalle province in misura variante tra lo 0.2 e lo 0.4 per mille. L'addizionale è accertata e riscossa con le stesse modalità dell'ICOR ed è versata direttamente dalle regioni alle rispettive province.

4. 103.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 104.

Sospiri, Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: a statuto ordinario - già titolari di una parte della tassa automobilistica.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1

della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 105.

Latronico, Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera c) numero 1, sostituire le parole da: fra il 90 sino alla fine del numero con le seguenti: fra 0 e l'importo del precedente anno aumentato del tasso di inflazione programmato.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30

dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 106.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera c), punto 1), sostituire le parole: fra il 90 ed il 110 per cento con le seguenti: fra il 10 ed il 30 per cento.

4. 107.

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante: ad elevare l'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico dal 19 al 24 per cento; ad elevare del 10 per cento il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi; ad elevare l'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni dal 19 al 24 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per il platino dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA applicata

alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, dal 38 al 43 per cento; ad elevare l'aliquota IVA prevista per le pelli di cocodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili dal 19 al 24 per cento; raddoppiare l'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990, e del decreto-legge n. 151 del 1991.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione ».

4. 108. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 109. Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 110. Sospiri, Parigi, Valensise, Pasetto, Parlato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

ticolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 111.

Asquini, Arrighini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) a decorrere dal 1993 il gettito dell'imposta ILOR sui redditi di imprese viene attribuito alle province.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile

1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del

decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 112.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Asquini, Terzi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del gas e dell'energia elettrica per usi domestici, aggiungere le seguenti: come trasferimento di un pari valore del prezzo delle erogazioni.

4. 113.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e di una analoga imposta a favore delle province. Conseguentemente sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato e pro-

muovere un concreto e progressivo disarmo militare corrispondente anche alla nuova situazione creatasi sul piano internazionale con la dissoluzione del Patto di Varsavia, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante a ridurre del 20 per cento le spese previste dallo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992 (Tab. n. 12) del bilancio dello Stato legislazione vigente: decurtando prevalentemente le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico di tale bilancio (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre, ecc... »; 04.09.05 « relazioni pubbliche ecc... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e decurtando le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica »).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei depu-

tati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione ».

4. 114.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'imposta è proporzionale ed è liberata dalla provincia in misura non eccedente l'uno per cento delle erogazioni.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4,

del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 115.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al

comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione ».

4. 116.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d) numero 3), sostituire le parole: l'uno per cento con le seguenti parole: il due per cento.

4. 117.

De Benetti, Rutelli, Giuliani.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno con le seguenti: aumentati dal tasso di crescita della spesa statale e ove lo stesso si discosti da quello calcolato a consuntivo, lo Stato deve applicare quell'ultimo mediante opportune forme di conguaglio. Lo stesso tasso di crescita reale per i trasferimenti alle province e alle comunità montane.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d) della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

4. 118.

Gianna Serra, Biricotti Guerrieri, Trupia Abate, Vigneri, Montecchi, Sangiorgio, Sanna, Turco, Finocchiaro Fidelbo, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere dalle parole: e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille fino a: delle riscossioni del triennio 1990-1992.

4. 119.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole da: detrazione dai trasferimenti erariali correnti fino alle parole: soppressione dell'INVIM.

4. 120.

Asquini.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole da: e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI fino a 1990-1992.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 121.

Asquini, Arrighini, Ostinelli,
Frontini, Terzi.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: triennio 1990-1992 con le seguenti: biennio 1990-1991.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1°

marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 122.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere in fine le parole: fino al 31 dicembre 1993.

4. 123.

Asquini, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera f), numero 4.3), dopo le parole: operanti in zone particolarmente depresse aggiungere le seguenti: e segnatamente del Mezzogiorno.

4. 124.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio
La Russa, Valensise, Parlato,
Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 6) con il seguente:

6) eliminazione dal 1° gennaio 1993 dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale, e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

4. 125.

Turci, Gianna Serra, Monello,
Soriero, Silvio Mantovani,
Castagnola, Campatelli,
Voza.

Al comma 1, lettera g) primo periodo, sostituire le parole da: ad assumere mutui fino a: delle regioni con le seguenti: ad assumere qualunque impegno di spesa superiore a lire 1.000.000.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 126.

Asquini.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: chiavi in mano aggiungere le seguenti: o di lotti funzionali delle medesime.

4. 127.

Luigi Rinaldi.

Al comma 1, lettera g), terzo periodo, dopo le parole: l'istituto di credito mobiliare finanziatore, aggiungere il seguente periodo: sono escluse dall'obbligo della

certificazione e dal preventivo assenso dell'istituto di credito le opere pubbliche non soggette a tariffa.

4. 128.

Luigi Rinaldi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h) all'emanazione di disposizioni che autorizzino i comuni ad aumentare in misura massima del 70 per cento, in base alla tipologia dei rifiuti, il tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali ».

4. 129.

Giuliani, Turrone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attribuzione dell'autonomia impositiva agli enti territoriali dovrà avvenire senza che la pressione tributaria complessiva aumenti, e in modo che l'applicazione delle aliquote minime comporti un gettito pari alla riduzione del gettito delle imposte erariali che vengono soppresse e ridotte. Qualora il Governo ritenga di dover accrescere la pressione fiscale complessiva può disporre un corrispondente incremento delle aliquote minime di imposizione degli enti territoriali. In prima applicazione le risorse messe a disposizione degli enti territoriali non devono essere inferiori a quelle iniziali e l'eventuale esercizio della ulteriore autonomia impositiva deve rimanere nella disponibilità degli enti territoriali.

4. 130.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la

percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d), della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

4. 131.

Gianna Serra, Monello, Soriero,
Silvio Mantovani, Castagna,
Campatelli, Voza.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentate dall'imposta straordinaria sugli immobili e dall'imposta comunale sugli immobili in modo totale o parziale le persone che occupino stabilmente l'appartamento di loro proprietà, (e diritti assimilabili) ed esclusivamente per la prima abitazione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) in modo totale per chi percepisce pensione sociale o chi versi in condizioni di indigenza come previsto dalle vigenti leggi;

b) in modo totale per chi percepisce un unico reddito lordo di lire 39.000.000;

c) in modo totale per persone che ricoprono lo stato civile di: vedovanza, separati legalmente, divorziati che non siano conviventi con altre persone e, il cui nucleo familiare sia composto esclusivamente da figli minori rispetto alla legislazione vigente posti a loro carico e il cui reddito familiare non superi i 50 milioni lordi, comprensivi nel reddito, le somme percepite a qualsiasi titolo per il sostentamento dei figli minori;

d) rispettando i criteri della lettera *c)* in modo parziale pari allo 0,50 per mille delle tassazioni previste. Per quei nuclei che raggiungono un reddito familiare lordo di lire 55.000.000. Per quei nuclei che raggiungono un reddito familiare lordo di lire 60.000.000 la percentuale di tassazione è fissata pari a 1 per mille.

4. 132.

Terzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In caso in cui il proprietario della prima casa abbia in contratto un mutuo sulla stessa il proprietario paga l'ICI sul valore dell'immobile al netto delle quote di capitale residue da rimborsare, oltre che al netto delle eventuali franchigie. La quota di mancata imposta, può essere richiesta alle banche mutuanti, in quanto effettive proprietarie dell'immobile, fino alla cancellazione dell'ipoteca sullo stesso. Le banche non possono rivaleersi a nessun titolo e in nessun modo sul mutuatario con spese aggiuntive, in conformità al cartello sulla trasparenza delle operazioni bancarie da esporre al pubblico dal 1° gennaio 1993.

4. 133.

Terzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano a partire dal 1994 sono riparametrate in linea con quelli previsti per le altre regioni ed enti locali.

4. 134.

Ravaglia.

Al comma 4, all'alinea, dopo la parola: armonizzazione aggiungere le seguenti: pur fissando una banda di oscillazione tra un minimo ed un massimo.

4. 135.

Flego, Asquini.

Al comma 4, lettera b), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 136. Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 4, lettera c), numero 1), sostituire le parole: di tassa con le seguenti: di tariffa.

Conseguentemente, allo stesso numero, sostituire le parole: della tassa con le seguenti: della tariffa.

4. 137. Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 4, lettera c), numero 1, sopprimere la parola: anche.

Al comma 4, lettera c), numero 1, sopprimere la parola: più.

Al comma 4, lettera c), numero 1, sopprimere la parola: nonché.

4. 138.

Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 4, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e del periodo di fruizione del servizio.

4. 139.

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 4 lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) revisione e definizione delle procedure per il contenzioso.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N,

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

blica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 140. Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 4, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) esenzione totale nel caso di autonomo smaltimento dei rifiuti da parte del soggetto passivo.

4. 141. Arrighini, Ostinelli, Frontini, Terzi.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti lettere:

f) in materia di imposte di scopo prevedere: possibilità per i comuni e le province di elevare temporaneamente le tariffe in vigore dei servizi pubblici per fronteggiare, parzialmente o totalmente gli oneri di capitale conseguenti all'istituzione e ammodernamento di servizi pubblici. Saranno previsti limiti di maggiorazione e forme di partecipazione diretta della popolazione qualora la tariffa vigente sia già al massimo consentito;

g) facoltà per i comuni di istituire la tassa per l'occupazione permanente di aree pubbliche con automezzi e simili con applicazione delle tariffe ordinarie aumentate sino a 5 volte.

4. 142. Gianna Serra, Finocchiaro Fiddelbo, Sanna, Sartori Lanciotti, Serafini, Lorenzetti Pasquale, Di Prisco, Trupia Abate, Mancina, Ingraio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio

1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, negli intervalli tra tali aggiornamenti, ovvero in eventuale assenza di tali aggiornamenti, gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al precedente comma le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal cinque al venti per cento, quota che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

* 4. 143.

Turci, Gianna Serra, Monello, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

Negli intervalli tra gli aggiornamenti di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali aggiornamenti, gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al precedente comma le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal cinque al venti per cento, quota che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione ».

* 4. 144.

Turroni, Giuliani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis) Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti alla revisione del controllo tributario nei merito di tutta la materia fiscale diretta ed indiretta, seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la direzione tecnica e operativa del controllo tributario di qualunque tipo è regionale e fa capo all'assessorato regionale al bilancio; il coordinamento è presso il Ministero delle finanze;

b) il servizio di riscossione è organizzato regionalmente e fa capo alla giunta regionale nella figura dell'assessore al bilancio; il coordinamento e la successiva raccolta è presso il Ministero delle finanze;

c) è di diretta e completa competenza dell'organo preposto all'accertamento e alla riscossione tributaria, l'istituzione o la modifica o la soppressione di qualunque adempimento formale, mediante provvedimenti approvati dall'organo legislativo amministrativo regionale;

d) il controllo tributario deve essere effettuato da personale altamente specializzato, laureato o diplomato in materie economiche, non armato e non organizzato militarmente;

e) i controllori tributari devono essere, o essere stati, residenti nella regione ove vogliono prestare servizio, per un periodo non inferiore a tre anni;

f) ogni competenza nel controllo tributario diretto è esclusiva del personale qui definito, escluso quanto esposto nella lettera g);

g) la gestione e la valutazione dei ricorsi eventualmente presentati contro l'operato del controllo tributario regionale deve essere di competenza diretta di esperti del Ministero delle finanze.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'arti-

colo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2

della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. 145.

Asquini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) È prevista la compartecipazione dei comuni, su un piano di parità con lo Stato, all'accertamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1972, irrogando le sanzioni relative alle imposte sui redditi e utilizzando anche sedi decentrate di verifica e di controllo.

4. 146. Marino, Renato Albertini, Crucianelli.

Sopprimere il comma 8.

4. 147. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Gli enti previdenziali di diritto pubblico indicati nella tabella allegata al presente decreto, sono tenuti a cedere al Ministero del tesoro i fabbricati non strumentali e le aree fabbricabili di loro proprietà.

2. Le cessioni di cui al comma 1 devono essere perfezionate metro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La stima del valore di trasferimento sarà effettuata in contraddittorio da due società specializzate designate rispettivamente dal Ministro del tesoro e dagli enti previdenziali, il Presidente del Consiglio dei ministri determina, sulla base della media delle stime e sentiti i presidenti degli enti previdenziali, il valore di cessione degli immobili.

3. Il Ministro del tesoro, avvalendosi delle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è autorizzato ad affidare temporaneamente in gestione economica e ad alienare i beni immobili acquisiti ai sensi dei commi precedenti.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere obbligazioni, o altri strumenti finanziari, collegati a meccanismi di indicizzazione reale determinati dal Ministro del tesoro con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento alle tipologie catastali dei beni immobili di cui al comma 1, ed aventi un rendimento reale non superiore al 3 per cento annuo. Le obbligazioni o gli altri strumenti finanziari sono attribuiti in proprietà agli enti previdenziali a titolo di corrispettivo della cessione dei beni immobili.

5. Fino al termine dell'anno in cui si perfeziona la procedura di alienazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, il rendimento annuo delle obbligazioni e degli altri titoli di cui al comma 4, attribuiti a titolo di corrispettivo agli

enti previdenziali, non può in ogni caso superare il valore percentuale rappresentato dalla redditività media netta annua degli immobili non ancora alienati al 31 dicembre dell'anno precedente, riferita al valore di trasferimento di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, dal 1993, la quota delle obbligazioni e degli altri titoli attribuiti a titolo di corrispettivo agli enti previdenziali, corrispondenti al valore di trasferimento di cui al comma 2 degli immobili alienati dal Ministero del tesoro nel corso dell'anno precedente, è liberata, con decreto del Ministro del tesoro, dal regime di redditività vincolata di cui al comma 5.

7. Un consorzio di enti creditizi costituito a tal fine è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 4, un importo non inferiore a lire 3.000 miliardi nell'esercizio 1992. Gli importi anticipati per il versamento dei proventi delle alienazioni.

8. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. 148. Solaroli, Turci, Gianna Serra, Pellicani, Soriero, Voza, Silvio Mantovani, Lettieri, Sirta, Campatelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 5.

(Servizi pubblici degli enti locali).

1. Al fine di consentire agli enti locali la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale secondo le disposizioni di cui al capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che nell'eventuale mutamento della forma di gestione gli enti locali debbano espressamente valutare e dimostrare i margini di effettivo miglioramento dei risultati di gestione e della qualità dei servizi rispetto alla situazione in atto;

b) attribuire alle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, con il concorso degli enti locali, anche in relazione a particolari programmi attuativi di provvedimenti statali;

c) indicare modalità e termini per il conferimento alle aziende speciali da parte degli enti locali dei beni mobili ed immobili già in dotazione, al fine della costituzione del patrimonio e della determinazione del capitale aziendale;

d) prevedere la possibilità di una partecipazione diffusa degli utenti al capitale aziendale attraverso l'emissione da parte dell'azienda speciale di apposite azioni che garantiscano la partecipazione degli azionisti agli utili ed alle decisioni fondamentali dell'ente locale circa l'azienda speciale;

e) stabilire il termine per l'approvazione da parte dell'ente locale dello statuto proprio aziendale, al quale compete disciplinare il funzionamento e l'ordinamento dell'azienda speciale, sulla base dei seguenti elementi essenziali:

1) sono atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma triennale, i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;

2) il consiglio di amministrazione è composto da un presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale dell'azienda, e da due consiglieri ed ha il compito di deliberare sugli atti fondamentali dell'azienda e sulla nomina del direttore, cui compete la rappresentanza legale dell'azienda e tutta la responsabilità gestionale;

3) l'azienda integra la propria attività con quella delle altre aziende operanti sul medesimo territorio e coopera con altri soggetti pubblici e privati;

f) definire modalità e forme per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore;

g) definire il regime fiscale delle aziende speciali che esercitino servizi pubblici in situazioni di monopolio;

h) definire il regime IVA per le cessioni di beni e servizi dall'azienda speciale all'ente locale;

i) disciplinare l'eventuale trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni di cui all'articolo 22, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche al fine di consentire l'accesso dei privati al capitale di tali società, garantendo in ogni caso la prevalente partecipazione del capitale pubblico locale;

l) disciplinare l'eventuale dismissione parziale o totale del capitale delle società di cui alla precedente lettera i) precisando:

1) le modalità per la determinazione dei prezzi di cessione delle azioni;

2) i criteri per l'individuazione degli acquirenti privati;

3) il regime fiscale dei conferimenti;

4) le norme dirette a disciplinare il passaggio obbligatorio dei dipendenti in servizio presso l'azienda speciale alla società per azioni ed a costituire un rapporto concessorio fra questa e l'ente locale;

m) modificare la disciplina generale della concessione dei servizi pubblici, garantendo agli enti locali il controllo dell'efficacia e della qualità dei servizi resi, ogni forma di vigilanza sugli impianti, il canone dovuto dal concessionario, nonché il diritto di riscatto del singolo servizio.